



REGIONE TOSCANA
GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 08-10-2013 (punto N 7)

Delibera N 811 del 08-10-2013

Proponente
VITTORIO BUGLI
DIREZIONE GENERALE PRESIDENZA

Pubblicità'/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione integrale (PBURT/BD)
Dirigente Responsabile LUIGI IZZI
Estensore MAURO TROTTA
Oggetto

Termini e modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali da parte delle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68.

Presenti

ENRICO ROSSI	SALVATORE ALLOCCA	ANNA RITA BRAMERINI
ANNA MARSON	GIANNI SALVADORI	CRISTINA SCALETTI
GIANFRANCO	STELLA TARGETTI	LUIGI MARRONI
SIMONCINI		
VITTORIO BUGLI	VINCENZO	
	CECCARELLI	

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Verifiche

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68, “Norme sul sistema delle autonomie locali”;

Visto in particolare l’articolo 91 della l.r. 68/2011, che disciplina la verifica dell’effettività dell’esercizio associato e la revoca del contributo alle unioni di comuni e prevede che, con deliberazione della Giunta regionale, sono stabiliti i termini e le modalità per la verifica, da parte della struttura regionale competente, della sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi concessi ai sensi dell’articolo 90 della legge medesima;

Visto l’articolo 90, comma 4, della l.r. 68/2011, che prevede, tra l’altro, che non possono essere concessi i contributi alle unioni di comuni se al momento della concessione è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all’articolo 91 della legge regionale medesima;

Visto l’articolo 50, comma 7, della l.r. 68/2011, che prevede che se le unioni di comuni, che esercitano funzioni conferite dalla Regione, non esercitano entro il 31 dicembre 2013 le funzioni fondamentali di cui all’articolo 55, commi 2 e 4, nei casi ivi previsti, o comunque non esercitano le funzioni di cui all’articolo 55, comma 4, lettera b), la Giunta regionale procede all’assegnazione delle funzioni regionali ad altro ente competente ai sensi della legislazione regionale vigente;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2013, n. 89, con la quale sono stati stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi alle unioni di comuni sulla base della documentazione risultante agli atti del 1° marzo di ogni anno;

Considerato che, in ragione del numero delle unioni di comuni e del numero delle funzioni fondamentali oggetto di verifica da parte della struttura regionale competente, è congruo stabilire che le verifiche di effettività siano svolte nel periodo tra il 2 gennaio e il 10 aprile 2014 e, di conseguenza, occorre contestualmente prorogare al 1° aprile, per l’anno 2014, il termine dell’avvio del procedimento per la concessione dei contributi alle unioni di comuni già stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 89 del 2013;

Considerato che le verifiche di effettività dell’esercizio associato possono essere utilizzate anche per le finalità di cui all’articolo 50, comma 7, della legge 68/2011;

Considerato che la legislazione regionale, nelle materie di propria competenza, non ha ancora definito in dettaglio il contenuto delle funzioni fondamentali dei comuni e che la Prefettura di Firenze, ai fini dell’esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei comuni inadempienti all’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali, ha assunto propri orientamenti, e che pertanto appare necessario, per uniformità dell’azione amministrativa, rendere coerenti le verifiche regionali a detti orientamenti;

Considerato che la verifica dell’effettività può essere svolta efficacemente nei tempi indicati, selezionando alcune funzioni o servizi, rientranti nella singola funzione fondamentale e di sicuro indice dello svolgimento effettivo di questa, e limitando pertanto a ciò le attività di verifica;

Ritenuto di disporre sulle modalità per la verifica di effettività sulla base del principio di reciproca collaborazione e con procedure volte a garantire il contraddittorio con le unioni di comuni;

Considerato che si rende necessario prevedere altresì modalità per la verifica di effettività successiva al provvedimento di revoca dei contributi, al fine di riammettere ai contributi di cui all’articolo 90 della l.r. 68/2011 le unioni di comuni che hanno rimosso le cause che hanno determinato l’adozione del decreto di revoca;

Visto il parere favorevole del CTD espresso in data 19 settembre 2013;

Esperita la procedura di cui all’articolo 14 del Protocollo di Intesa Giunta regionale – Enti locali sottoscritto il 6 febbraio 2006;

A voti favorevoli unanimi

DELIBERA

1. E’ approvato l’allegato A alla presente deliberazione, con il quale sono stabiliti, ai sensi dell’articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, i termini e le modalità per la verifica dell’effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali da parte delle unioni di comuni beneficiarie dei contributi di cui all’articolo 90 della legge medesima.

2. Il Settore affari istituzionali e delle autonomie locali dell'Area di coordinamento attività legislative, giuridiche e istituzionali della Direzione generale della Presidenza è individuato quale struttura competente per gli adempimenti e i procedimenti di cui alla presente deliberazione.

Il presente atto è pubblicato sul BURT ai sensi dell'art. 5 comma 1 lettera f) della l.r. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della medesima l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore generale
Antonio Davide Barretta

Il Dirigente responsabile
Luigi Izzi

Il Direttore generale
Antonio Davide Barretta

Allegato A

§ 1 Oggetto

- 1.1 Il presente allegato disciplina, ai sensi dell'articolo 91, comma 2, della l.r. 68/2011, termini e modalità per la verifica dell'effettivo esercizio associato delle funzioni fondamentali comunali da parte delle unioni di comuni beneficiarie dei contributi di cui all'articolo 90 della legge medesima, di seguito denominata "verifica dell'effettività", e della sussistenza delle condizioni per la concessione dei contributi.
- 1.2 Gli esiti delle verifiche di cui al punto 1.1 sono utilizzati dalla Giunta regionale anche per le finalità di cui all'articolo 50, comma 7, della legge 68/2011.

§2 Disposizioni generali

- 2.1 La verifica dell'effettività si svolge, in maniera selettiva, sul contenuto delle funzioni fondamentali ed è limitata alle attività indicate, per ciascuna funzione, al paragrafo 5; è visionata o acquisita, a campione, la documentazione che dimostra che l'esercizio della funzione ha luogo per tutti i comuni interessati indicati dallo statuto, o per tutti i comuni per i quali, ai sensi dell'articolo 90 della l.r. 68/2011, l'esercizio associato consente la concessione del contributo, e che:
 - a) le funzioni, i servizi e i compiti riconducibili a una funzione fondamentale sono esercitati esclusivamente dall'unione di comuni;
 - b) l'esercizio della funzione è unitario, non risultando suddiviso tra l'unione e altre forme associative né residuando in capo al singolo comune funzioni, servizi o compiti ad essa riconducibili.
- 2.2 La struttura regionale nell'ambito delle attività di cui al punto 2.1 non effettua la verifica dell'effettività:
 - a) sull'esercizio delle funzioni per i comuni receduti dall'unione prima della data della verifica, o esclusi dall'unione da norme di legge;
 - b) sull'esercizio della funzione fondamentale relativa all'organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, quantunque prevista dallo statuto, se alla data della verifica l'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ha affidato il servizio al gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ai sensi della l.r. 69/2011;
 - c) sui servizi di trasporto comunale rientranti nella funzione fondamentale di organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, quantunque prevista dallo statuto, se alla data della verifica tutti o parte dei comuni dell'unione interessati hanno stipulato la convenzione di cui all'articolo 85 della l.r. 65/2010; se la convenzione risulta stipulata da parte dei comuni, la verifica è effettuata per i comuni che non l'hanno stipulata;
 - d) sull'adozione del piano di protezione civile per i comuni dell'unione per i quali la funzione fondamentale è stata affidata all'unione dopo il 1° marzo 2013, ovvero per i comuni che hanno aderito all'unione dopo detta data e per i quali è previsto l'esercizio della funzione.

§ 3. Termini e modalità delle verifiche dell'effettività.

- 3.1 Le verifiche dell'effettività sono effettuate nel periodo tra il 2 gennaio e il 10 aprile 2014.
- 3.2 La struttura regionale competente provvede alla verifica dell'effettività di tutte le funzioni fondamentali svolte dall'unione sulla base dello statuto vigente al momento della verifica. La verifica dell'effettività non è svolta se dallo statuto già risulta che l'esercizio della funzione non ha le caratteristiche di cui all'articolo 90, comma 1, lettera c).
- 3.3 La verifica dell'effettività è svolta presso l'unione dalla struttura regionale competente previo accordo sulla data di svolgimento; ove non sia raggiunto l'accordo, la struttura regionale comunica al presidente dell'unione la data della verifica. Se alla data stabilita non risulta possibile effettuare la verifica per assenza di rappresentanti dell'unione o per mancata

esibizione della documentazione sufficiente o per ogni altra causa imputabile all'unione, la verifica è considerata effettuata con esito negativo. In tal caso, ai sensi dell'articolo 91, comma 5, della l.r. 68/2011, la struttura regionale competente assegna all'unione di comuni un termine non inferiore a quindici giorni per inviare documentazione comprovante l'effettivo esercizio delle funzioni.

- 3.4 Se nel corso della verifica dell'effettività il rappresentante dell'unione dichiara che non tutte le funzioni fondamentali previste dallo statuto sono effettivamente svolte, e per effetto del mancato esercizio l'unione non possiede più le condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera c), della l.r. 68/2011, il rappresentante dell'unione può richiedere la verifica di effettività dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali, diverse da quelle previste dallo statuto, svolte dall'unione mediante convenzione per tutti i comuni obbligati all'esercizio associato, perché siano considerate ai fini dell'articolo 91, comma 9, della l.r. 68/2011.
- 3.5 A conclusione della verifica dell'effettività è redatto apposito verbale, per ciascuna funzione fondamentale esercitata dall'unione, sottoscritto dal rappresentante dell'unione e dal funzionario della struttura regionale competente.
- 3.6 Il verbale deve dare conto degli atti esaminati, delle funzioni, dei servizi e dei compiti svolti dall'unione per conto dei comuni previsti dallo statuto, ovvero, nei casi di cui al punto 3.4 previsti dalle convenzioni, secondo quanto disposto dal paragrafo 5.
- 3.7 La struttura regionale competente comunica all'unione di comuni gli esiti della verifica dell'effettività entro trenta giorni dallo svolgimento.
- 3.8 Se dalla verifica risulta che l'unione di comuni non esercita effettivamente funzioni fondamentali e che non sussistono le condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera c), della l.r. 68/2011, ovvero le condizioni di cui all'articolo 91, comma 9, della legge regionale medesima, e che pertanto sussistono i presupposti per la revoca del contributo, la struttura regionale competente assegna all'unione un termine, non inferiore a quindici giorni, per inviare elementi integrativi, riconducibili alla data della verifica e non evidenziati durante la verifica medesima, al fine di evitare la revoca.
- 3.9 Se gli elementi integrativi di cui al punto 3.8 sono trasmessi oltre il termine o non sono sufficienti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato, la struttura regionale competente provvede, entro i sessanta giorni successivi, ad adottare il provvedimento di revoca del contributo concesso. La somma soggetta a revoca è pari al contributo integrale concesso dalla Regione all'ente nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 90, commi 6, 7 e 9 della l.r. 68/2011.
- 3.10 Anche se non sussistono i presupposti per la revoca, con la comunicazione di cui al punto 3.7 sono evidenziate, ove ricorra il caso, le funzioni fondamentali che risultano non esercitate dall'unione e che pertanto non saranno considerate nell'indicatore di efficienza di cui alla lettera m) del paragrafo 7, dell'allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2013, n. 89. L'unione può trasmettere, entro 15 giorni dalla comunicazione, elementi integrativi, riconducibili alla data della verifica e non evidenziati durante la verifica, volti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato delle suddette funzioni fondamentali. Se gli elementi integrativi sono trasmessi oltre il termine o non sono sufficienti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato, la struttura regionale competente dà conto, nelle motivazioni del decreto di concessione dei contributi di cui all'articolo 90, commi 6 e 7 della l.r. 68/2011, della inammissibilità all'indicatore di efficienza.
- 3.11 Nella verifica di effettività si tiene conto, in relazione al contenuto di ciascuna funzione, delle attività ricorrenti, che devono risultare svolte almeno nell'arco temporale tra il 1° marzo 2013 e il momento della verifica, e delle attività non ricorrenti, quali l'adozione di piani o di regolamenti, da quando la funzione è esercitata dall'unione.

§ 4. Riammissione ai contributi

- 4.1 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 90, comma 4, della l.r. 68/2011, l'unione di comuni può essere riammessa ai contributi nell'anno successivo a quello della revoca se:
- a) sussistono le condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera c), della l.r.68/2011 non considerando le funzioni per le quali è stato adottato il decreto di revoca dei contributi;
 - b) l'unione di comuni ha richiesto la verifica dell'effettività di uno o più funzioni il cui mancato esercizio ha determinato l'adozione del decreto di revoca dei contributi.
- 4.2 La richiesta di verifica di cui al punto 4.1, lettera b), può essere effettuata solo dopo che siano decorsi 120 giorni dal decreto di revoca dei contributi e fino a 30 giorni prima del termine di cui al paragrafo 6. Si applicano i punti 3.4, 3.5 e 3.6 del presente allegato.
- 4.3 La struttura regionale competente comunica all'unione di comuni gli esiti della verifica di cui al punto 4.2 entro trenta giorni dallo svolgimento.
- 4.4 Se dalla verifica dell'effettività risulta che l'unione di comuni non esercita funzioni fondamentali che determinano la sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera c), della l.r. 68/2011, la struttura regionale competente, con la comunicazione di cui al punto 4.3, assegna all'unione un termine, non inferiore a quindici giorni, per inviare elementi integrativi, riconducibili alla data della verifica, non evidenziati durante la verifica al fine di dimostrare l'effettivo esercizio della funzione. Se gli elementi integrativi sono trasmessi oltre il termine o non sono sufficienti a dimostrare l'effettività dell'esercizio associato, la struttura regionale competente dichiara con decreto l'esito negativo.

§5. Funzioni, servizi e compiti oggetto di verifica

5.1 Funzione fondamentale organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo.

a) Gestione economica e finanziaria:

1. espressione del parere in ordine alla regolarità contabile sulle deliberazioni che comportano impegno di spesa o diminuzione di entrata;
2. attestazione della regolarità contabile e della copertura finanziaria dei provvedimenti che comportano una spesa.

b) Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali:

1. gestione ordinaria dei tributi e delle imposte comunali.

c) Gestione dei beni demaniali e patrimoniali:

1. tenuta e aggiornamento dell'inventario dei beni;
2. manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici destinati a sedi di uffici pubblici e a pubblico servizio.

d) Gestione delle risorse umane:

1. reclutamento e concorsi;
2. trattamento giuridico del personale;
3. trattamento economico del personale.

5.2 Funzione fondamentale organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale:

- a) gestione diretta o dei contratti dei trasporti pubblici in ambito comunale;
- b) gestione diretta o dei contratti delle farmacie comunali;
- c) gestione diretta o dei contratti per l'apertura delle biblioteche agli utenti;
- d) gestione diretta o dei contratti per l'apertura dei musei al pubblico.

5.3 Funzione fondamentale pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovracomunale:

- a) predisposizione e varianti dei piani strutturali;
- b) predisposizione e varianti dei regolamenti urbanistici;

- c) predisposizione e aggiornamento dei regolamenti edilizi.

La verifica si considera con esito positivo se l'unione dimostra che dette attività, il cui esercizio è stato comunque affidato all'unione, non sono state svolte né dall'unione né dai singoli comuni.

5.4 Funzione fondamentale attività, in ambito comunale, di pianificazione di protezione civile e di coordinamento dei primi soccorsi:

- a) adozione, approvazione, verifica e aggiornamento periodico di unico piano di protezione civile per tutti i comuni interessati, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale n. 67 del 2003;
- b) attività di centro situazioni (CeSi):
 - 1. ricevimento delle segnalazioni circa situazioni di criticità in atto o previste;
 - 2. servizio reperibilità H 24.

5.5 Funzione fondamentale organizzazione e gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi:

- a) gestione diretta o dei contratti del servizio di raccolta dei rifiuti.

5.6 Funzione fondamentale progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione:

a) servizi e interventi in favore delle famiglie:

- 1) istruttoria e adozione dei provvedimenti di concessione degli assegni per i nuclei familiari e degli assegni di maternità, previsti dalla legislazione statale; trasmissione dei dati all'INPS per l'erogazione degli assegni;
- 2) istruttoria e adozione dei provvedimenti per la concessione di contributi economici, di carattere continuativo, straordinario o urgente, compresa l'erogazione di agevolazioni per l'affitto a persone o nuclei familiari in stato di bisogno e di contributi per interventi di adeguamento delle abitazioni finalizzati a sostenere la permanenza nel domicilio familiare di soggetti non autosufficienti;

b) servizi e interventi per l'infanzia e i minori:

- 1) interventi di pronto intervento, di accoglienza, protezione, assistenza e supporto ai minori italiani e stranieri che si trovano in stato di abbandono o privi di assistenza familiare o che risultano non accompagnati ai sensi dell'articolo 33 del d.lgs. 286/1998;
- 2) segnalazione da parte dei servizi di assistenza all'autorità giudiziaria competente dei casi di abbandono di un minore al fine dell'adozione dei provvedimenti previsti dal titolo X del libro primo del codice civile;

c) servizi e interventi di assistenza sociale per anziani

- 1) gestione dei centri di aggregazione sociale e dei servizi ricreativi, ivi comprese le "vacanze anziani";
- 2) servizi di assistenza domiciliare;
- 3) servizi di supporto (es: pasti a domicilio);

d) servizi e interventi di assistenza sociale per soggetti disabili:

- 1) servizi di trasporto sociale;
- 2) interventi di supporto all'inserimento lavorativo;

e) servizi di assistenza sociale e di integrazione di stranieri, apolidi o nomadi

- 1) corsi di lingua e cultura italiana;
- 2) centri di accoglienza e di ascolto;
- 3) progetti mirati a favore di cittadini stranieri in situazioni di particolare fragilità, quali profughi, rifugiati, richiedenti asilo, vittime di tratta;
- 4) interventi di sostegno abitativo;

f) servizi e interventi di assistenza sociale per le persone a rischio di esclusione sociale

- 1) servizi di pronto intervento e prima assistenza per far fronte alle esigenze primarie di accoglienza, cura e assistenza;
- 2) contributi di sostegno economico;
- 3) servizi di supporto (es: mensa sociale, distribuzione di beni di prima necessità, servizi per l'igiene personale);
- 4) progetti innovativi di prevenzione delle nuove povertà e di contrasto dei fenomeni emergenti di esclusione sociale;

In caso di verifica di atti, questa è effettuata su atti pubblici o atti visionabili in forma anonima.

5.7 Funzione fondamentale edilizia scolastica per la parte non attribuita alla competenza delle province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici relativi a scuole dell'infanzia, istruzione primaria e secondaria inferiore:

- a) edilizia scolastica;
- b) trasporto scolastico;
- c) mensa scolastica.

5.8 Funzione fondamentale polizia municipale e polizia amministrativa locale:

Costituzione di un corpo unico o comunque di un unico servizio di polizia municipale, così come previsto dalla legge 65/1986 e dalla legge regionale 12/2006, di cui facciano parte tutti gli addetti di polizia municipale dei singoli comuni che svolgono i loro compiti nell'intero territorio dei comuni medesimi.

5.9 Per le funzioni in materia di viabilità e strade comunali:

- a) costruzione, classificazione, gestione e manutenzione delle strade comunali, ivi compresa la regolazione della circolazione stradale urbana e rurale e dell'uso delle aree di competenza dell'ente.

§ 6. Proroga di termini

6.1 Il termine di cui al paragrafo 1.1 dell'allegato A alla deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2013, n. 89, per l'anno 2014 è stabilito al 1° aprile.